

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA**

---

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto dell'incarico**
- Art. 2 Corrispettivo del servizio**
- Art. 3 Durata del servizio**
- Art. 4 Inizio del Servizio**
- Art. 5 Situazione assicurativa della Stazione Appaltante**
- Art. 6 Pagamento dei premi assicurativi**
- Art. 7 Modalità di svolgimento dell'incarico**
- Art. 8 Obblighi delle parti**
- Art. 9 Responsabilità del Broker e Polizza assicurativa**
- Art. 10 Risoluzione del contratto**
- Art. 11 Clausola risolutiva espressa**
- Art. 12 Penali**
- Art. 13 Subappalto e cessione del contratto**
- Art. 14 Riservatezza**
- Art. 15 Trattamento dei dati**
- Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 17 Foro Competente**
- Art. 18 Norme di rinvio**

## Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209.

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna a espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso e aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
2. servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dalla Stazione Appaltante, compresa l'analisi dei rischi, con redazione, con cadenza annuale, di un piano di rischio, nonché per ogni altro rischio oggetto di assicurazione;
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze della Stazione Appaltante;
4. assistenza in tutte le procedure di gara predisposte dalla Stazione Appaltante che riguardino coperture assicurative da attivare, dalla fase iniziale di predisposizione degli atti di gara, alla fase conclusiva di aggiudicazione definitiva e stipula del contratto (polizza assicurativa);
5. individuazione dei criteri di aggiudicazione ed elaborazione di strumenti per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con la Stazione Appaltante;
6. assistenza agli uffici competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Stazione Appaltante, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (p.e. motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi), con risposta scritta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
7. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
8. trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
9. formazione ed aggiornamento del personale indicato dalla Stazione Appaltante in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
10. predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo della Stazione Appaltante con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine e di una statistica, sempre da predisporre con cadenza annuale, con riferimento alla polizza RCT/O che individui l'andamento delle richieste danni suddivisi per classi dimensionali d'importo, di quelli liquidati e riservati, dei costi di polizza con studio "as if" con ipotesi di franchigia differenti ed ipotesi finale di costo di polizza a seconda delle varie opzioni di



franchigia;

11. verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze;
12. in caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozioni di provvedimenti congiunti con la Stazione Appaltante per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
13. individuazione del o dei referenti per la Stazione Appaltante per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa, anche relativamente alla gestione sinistri, con richiesta trasmessa anche solo per posta elettronica;
14. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento dei premi, regolazione premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate dalla Stazione Appaltante ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
15. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato.

## Art. 2 - Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun compenso diretto da parte di Ates S.r.l., in quanto sarà remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando la percentuale indicata dal Broker, in sede d'offerta, ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione. La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Con riferimento alle polizze assicurative in corso alla data di aggiudicazione definitiva del presente Servizio, per le quali il broker aggiudicatario dovesse subentrare in tutte le obbligazioni contrattuali in esse previste, continuerà ad applicarsi, fino alla loro scadenza, la provvigione in corso sui premi imponibili e questo anche allorché le provvigioni offerte in gara prevedessero percentuali diverse rispetto a quelle in corso.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Stazione Appaltante non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare bandite.

## Art. 3 - Durata del servizio

Il Servizio ha una durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di consegna del Servizio, se anticipata rispetto alla firma del contratto.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario s'impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, dalla data della comunicazione a mezzo pec o



raccomandata A/R di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

#### **Art. 4 - Inizio del Servizio**

L'aggiudicatario del Servizio dovrà interagire ed interfacciarsi con il Broker in scadenza di contratto e porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto in forma di scrittura privata digitale, le cui eventuali spese verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.

E' facoltà di Ates consegnare, nei casi previsti dalla normativa vigente, il Servizio in via anticipata rispetto alla firma del contratto.

#### **Art. 5 - Situazione assicurativa della Stazione Appaltante**

I dati principali relativi alle polizze assicurative, con cadenza annuale stipulate dalla Stazione Appaltante, in essere alla data di pubblicazione degli atti della presente procedura di gara sono indicati all'art. 1 della manifestazione di interesse.

#### **Art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi**

Il Broker trasmette alla Stazione Appaltante i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Ates provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia d'assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

La Stazione Appaltante autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti. Il Broker s'impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di Ates, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a quest'ultima. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici né può impegnare Ates medesima, se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

#### **Art. 8 - Obblighi delle parti**

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:



1. esecuzione dell'incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Ates;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. mettere a disposizione della Stazione Appaltante ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. non essere vincolato in alcun modo con specifiche compagnie di assicurazione;
5. informare immediatamente Ates di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Società nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
6. ogni altro obbligo indicato nel presente Capitolato e negli atti di gara.

La Stazione Appaltante si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
2. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti gli stessi per conto della Stazione Appaltante.

#### **Art. 9 - Responsabilità del Broker e Polizza assicurativa**

Il Broker è l'unico responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla Società, fatto salvo che non dimostri che le modifiche o integrazioni siano intervenute a sua insaputa, senza la sua assistenza, o con suo espresso e formale parere contrario, redatto in forma scritta.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.

Il Broker risponde dei danni causati nel corso del servizio prestato, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Broker dovrà essere garantito da una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta, destinata al risarcimento anche di eventuali danni nei confronti della Stazione Appaltante, stipulata nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione) per ciascun sinistro e € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Il Broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con la Società.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale del Broker costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del c.c.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

Ates si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., il contratto in qualunque momento, previo preavviso al Broker da formalizzare tre mesi prima, senza alcuna applicazione di



penali a suo carico, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse.

Si riserva altresì di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

Ai sensi dell'art. 1453, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, così come indicato al successivo art. 12 del presente Capitolato Speciale, la Società provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo pec, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni. In caso di risoluzione del contratto al Broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora la Società ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

#### **Art. 11 - Clausola risolutiva espressa**

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.:

- a) la radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
- b) la mancanza dei requisiti di carattere generale indicati dall'art. 80 del D.lgs. 50/16, nonché in tutti gli altri casi indicati espressamente nel presente Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, anche mediante utilizzo della clausola risolutiva espressa, è consentito alla Stazione Appaltante di aggiudicare il Servizio al secondo in graduatoria nella procedura di gara del Servizio affidato.

#### **Art. 12 - Penali**

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, di quanto espressamente previsto nel presente Capitolato, nonché delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara, sempre che questo non costituisca causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del c.c., Ates provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo pec, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre le controdeduzioni scritte.

Una volta ricevute le controdeduzioni, se le stesse non fossero ritenute sufficienti a dimostrare che l'inadempimento è avvenuto per causa non imputabile al Broker, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale di € 200,00 e, nel caso in cui lo stesso inadempimento contestato proseguisse, nonostante la diffida ad adempiere, la stessa potrà applicare una penale giornaliera aggiuntiva, per ogni giorno di ritardo, di € 20,00.

In caso di recidiva, ovvero di inadempimento di obbligazioni già in precedenza contestate, fatta salva la necessità di contestare nuovamente l'inadempimento, le due penalità indicate nel precedente capoverso, potranno essere raddoppiate d'importo.

#### **Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto**

Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di Brokeraggio assicurativo, di natura



strettamente fiduciaria, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto. Nell'ipotesi di cui al primo comma il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 14 - Riservatezza**

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Broker è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Ates ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fermo restando che il Broker sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. Il Broker potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Broker medesimo a gare e appalti.

Il Broker si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e da ogni normativa in materia.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del contratto, le Parti:

- a) si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/03;
- b) dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le parti acconsentono espressamente al trattamento, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, secondo le modalità previste dal D.lgs. 196/03, cui si rinvia.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Broker s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente

Capitolato, si conviene che, in ogni caso Ates, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, nr. 217, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre.

Ates provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, nr. 217, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre, al momento della predisposizione degli atti di gara all'indicazione sullo stesso del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto).

Il Broker sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto o della consegna anticipata del servizio i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Broker dedicato/i. Il Broker è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Art. 17 - Foro Competente**

Il Foro del Tribunale di Milano è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. E' escluso l'arbitrato.

#### **Art. 18 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, nonché al D.lgs. 209/2005, al codice civile e alle norme presenti nell'ordinamento giuridico.

Trezzo sull'Adda, 24 novembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Fornari

